
REGOLAMENTO E.B.T.A.
(ENTE BILATERALE TRENTO AGRICOLTURA)
Aggiornamento del 01/01/2024

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Requisiti e obbligatorietà di adesione all'Ente Bilaterale
- Art. 3 – Contribuzione E.B.T.A.
- Art. 4 – Ripartizione quote C.A.C.
- Art. 5 – Mancato versamento dei contributi e sospensione delle Prestazioni
- Art. 6 – Prestazioni integrative ai lavoratori e documentazione richiesta
- Art. 7 – Prestazioni integrative alle imprese e documentazione richiesta
- Art. 8 – Altre prestazioni
- Art. 9 – Requisiti
- Art. 10 – Criteri e modalità di erogazione prestazioni
- Art. 11 – Indennità in caso di morte
- Art. 12 – Documenti ai fini fiscali
- Art. 13 – Decadenza del diritto a servizi e prestazioni
- Art. 14 – Privacy e tutela dati personali
- Art. 15 – Disciplina del regolamento
- Art. 16 – Decorrenza

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

Il Regolamento disciplina l'attuazione degli scopi statutari ed il funzionamento dei servizi e delle prestazioni previste ed erogate dall'Ente Bilaterale Trentino Agricoltura, in sigla E.B.T.A. in applicazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e del Contratto Provinciale di Lavoro, in corso di validità.

ARTICOLO 2

Requisiti e obbligatorietà di adesione all'Ente Bilaterale

I datori di lavoro, organizzati sia in forma individuale che in forma collettiva societaria e/o cooperativa, che assumono manodopera e che esplicitamente o anche implicitamente applicano il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro "CCNL" e quindi quello Provinciale "CCPL" per gli operai agricoli e florovivaisti, operanti con unità produttive sul territorio della provincia di Trento, sono tenuti a riconoscere integralmente quanto previsto dal Contratto Provinciale di Lavoro, con il versamento dei contributi all'ENTE BILATERALE TRENTO AGRICOLTURA – E.B.T.A. come previsto dalle modalità indicate nel CCPL.

L'adesione a E.B.T.A. presuppone e comporta la conoscenza, con conseguente accettazione, delle norme dello Statuto e del Regolamento, nonché delle loro eventuali successive modifiche; inoltre, le aziende s'impegnano formalmente ad osservare integralmente obblighi ed oneri derivanti dal Contratto Provinciale di Lavoro ed il relativo CCNL, oltre ad accordi e atti normativi adottati fra le parti.

ARTICOLO 3

Contribuzione E.B.T.A.

Allo scopo di garantire agli operai agricoli e florovivaisti le indennità integrative a quelle di legge per la copertura totale del salario tabellare di competenza, in caso di assenza per malattia, infortunio, maternità e di prestazioni al welfare, nonché di assistenza contrattuale provinciale, le Associazioni dei Datori di Lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dell'agricoltura della Provincia Autonoma di Trento del CCPL, concordano di istituire:

- un contributo contrattuale da destinare al funzionamento di E.B.T.A. Ente Bilaterale Trentino Agricoltura;
- un contributo a titolo di assistenza contrattuale C.A.C. a favore delle Organizzazioni sindacali e datoriali provinciali firmatarie del presente contratto di lavoro.

I contributi contrattuali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori vengono riscossi dall'INPS, trimestralmente, assieme ai contributi previdenziali previsti dalla legge, nella misura prevista dal C.C.P.L.

Detti contributi saranno versati interamente dai datori di lavoro, i quali faranno luogo a rivalsa nei confronti dei lavoratori della quota loro spettante esposta nelle tabelle salariali, che dovranno contemplare, tra le altre trattenute a carico del lavoratore, anche quella operata a titolo della presente norma.

Qualora il datore di lavoro, dopo aver trattenuto in busta paga la quota di contributo del lavoratore, non effettuasse il versamento all'Inps dei contributi dovuti ad E.B.T.A., incorrerebbe nel reato di appropriazione indebita.

ARTICOLO 4

Ripartizione quote C.A.C.

E' stabilita da apposito accordo intersindacale definito tra le Associazioni datoriali e dei lavoratori, il riparto delle quote di contributo assistenza contrattuale. L'importo incassato tramite INPS verrà riversato alle associazioni entro 30 giorni dall'incasso degli importi stessi, mentre per tutti gli incassi diretti, gli importi verranno riversati entro il 31/07 per gli incassi ricevuti nel primo semestre ed entro il 31/01 per quelli ricevuti nel secondo semestre.

ARTICOLO 5

Mancato versamento dei contributi e sospensione delle prestazioni

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, E.B.T.A. si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie, finalizzate all'incasso dei contributi dalle stesse dovuti, adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dalla

contrattazione, non escludendo nessun altro procedimento il cui fine sia quello del recupero dei contributi dovuti dalle aziende all'Ente Bilaterale Agricoltura di Trento.

In particolare, E.B.T.A. procederà al sollecito tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata e, in caso di mancato riscontro, incaricherà un Legale di fiducia per la riscossione di quanto dovuto.

In caso di morosità tutte le pratiche di erogazione rimarranno sospese fino al saldo di quanto dovuto.

Nel caso in cui l'azienda non paghi i contributi INPS alle scadenze previste dalla legge per i 4 trimestri dell'anno o:

- li paghi in ritardo;
- si faccia rideterminare i contributi Inps dall'Istituto stesso;
- chieda all'Inps una dilazione amministrativa;
- paghi i contributi previdenziali con cartella esattoriale;

diventa involontariamente irregolare nei confronti dell'Ente per effetto della procedura imposta dalla legge per la riscossione di detti contributi in quanto l'INPS non riscuote i contributi di competenza di E.B.T.A.

Per regolarizzare la situazione e avere diritto alle prestazioni dell'Ente, l'azienda dovrà versare i contributi direttamente ad E.B.T.A., sia per la sua quota parte sia per la quota parte del lavoratore, già trattenuta nel cedolino paga.

Il versamento va effettuato con bonifico bancario presso la:

CASSA RURALE ALTO GARDA

IBAN: IT630 08016 01801 0000 3135 2676

intestato a: E.B.T.A. – Ente Bilaterale Trentino dell'Agricoltura – Trento Via R. Guardini n. 24.

La ricevuta del versamento dovrà essere inviata, con mail all'indirizzo segreteria@ebta.it specificando nome dell'azienda, codice fiscale o partita IVA, trimestre e anno di riferimento.

ARTICOLO 6

Prestazioni integrative ai lavoratori e documentazione richiesta

E.B.T.A. offre rimborso ai lavoratori a fronte di:

- malattia / infortunio per i lavoratori a tempo determinato;
- costi per prestazioni sanitarie;
- costi per cure e protesi dentali;
- costi per prestazioni oculistiche;
- maternità ed adozione una tantum;
- maternità pari al 10% dell'importo tabellare lordo;
- congedo parentale;
- licenziamento operai a tempo indeterminato;
- C.I.S.O.A.

E.B.T.A. eroga prestazioni integrative solo per le prestazioni fatturate in valuta euro.

Possono usufruire delle integrazioni erogate da E.B.T.A. tutti i lavoratori dipendenti delle aziende agricole che applicano il CCPL del Trentino (requisiti art. 2 e 3) sia quelli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato e che sono residenti / domiciliati in Italia.

Il lavoratore deve aver effettuato nell'anno in corso o in quello precedente almeno 51 giornate lavorate in agricoltura presso aziende che applicano il CCPL del Trentino; lo stesso potrà fare richiesta di rimborso prestazioni solo quando avrà la certezza di aver raggiunto il minimo di 51 giornate lavorate (se non già effettuate nell'anno precedente) entro e non oltre il 31/03 dell'anno successivo.

Le richieste di integrazioni verranno accolte solo se effettuate durante il rapporto di lavoro e saranno calcolate tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180 nel caso dei lavoratori a tempo determinato (solo giornate lavorate, escludendo eventuali giorni per malattia/infortuni).

Per i lavoratori a part/time l'integrazione verrà calcolata in base alla loro percentuale.

Le sole richieste di integrazione per prestazioni odontoiatriche potranno essere integrate anche dopo il termine del periodo lavorativo alla condizione di aver raggiunto le n. 51 gg. lavorate annue. Tali prestazioni verranno quindi erogate anche se effettuate durante il periodo di assenza di rapporto di lavoro agricolo.

Le domande comprensive di modulo di richiesta e allegati richiesti, possono essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@ebta.it per posta ordinaria o a mano previo appuntamento telefonico al numero 0461/915547. Per le domande inviate via posta elettronica, si accettano esclusivamente i file in formato “.pdf”.

Tutte le domande devono essere presentate entro il 31/03 dell'anno successivo alla data dell'evento.

I richiedenti devono usufruire esclusivamente i modelli di richiesta presenti sul sito in quanto vengono aggiornati periodicamente.

E.B.T.A. si riserva di verificare annualmente la copertura finanziaria di tutte le prestazioni erogate, modificando/integrando gli importi o la tipologia delle stesse previa approvazione da parte del Comitato di Gestione; lo stesso si riserva la facoltà di valutare e di deliberare l'erogazione di contributo per ogni richiesta pervenuta.

MALATTIA

Viene prevista la copertura fino al massimo del 100% della retribuzione.

Per la quarta e quinta domanda di rimborso indennità nel corso dell'anno solare per un periodo da 1 a 6 giorni, l'importo calcolato sarà ridotto al 50% per i primi 3 gg. di carenza.

Dalla sesta domanda, i primi 3 gg. di carenza non verranno rimborsati.

L'inizio del periodo di malattia e relativo calcolo delle giornate, verrà effettuato secondo quanto previsto da parte dell'INPS.

In caso di visita fiscale che ha esito negativo (lavoratore non presente), la richiesta di rimborso sarà valutata di volta in volta.

Gli importi verranno aggiornati ad ogni modifica del contratto di lavoro a partire dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore degli stessi.

Le tabelle aggiornate sono pubblicate sul sito web www.ebta.it

Documentazione richiesta:

- modulo richiesta malattia;
- copia del certificato medico;
- copia busta/e paga relativa al periodo di malattia;
- copia documento di identità in corso di validità.

In caso di lavoratori apprendisti duali (studenti lavoratori), gli importi saranno riproporzionati in base alla percentuale di lavoro sull'importo anticipato dalla ditta.

INFORTUNI

Viene prevista la copertura fino al massimo del 100% della retribuzione.

Il calcolo delle giornate di infortunio parte dal giorno del rilascio del certificato di infortunio e non si tengono conto delle 51 gg lavorative.

Gli importi verranno aggiornati ad ogni modifica del contratto di lavoro a partire dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore degli stessi.

Le tabelle aggiornate sono pubblicate sul sito web www.ebta.it

Documentazione richiesta:

- modulo richiesta infortunio;
- copia busta/e paga relativa al periodo di infortunio;
- copia della denuncia di infortunio e relativo certificato;
- copia documento di identità in corso di validità.

INTEGRAZIONI PRESTAZIONI SANITARIE

Si rimborsano al 100% le spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o convenzionate di qualsiasi importo purché complessivamente non inferiori ad euro 25,00.

L'integrazione viene estesa anche per prestazioni in libera professione con un massimo di euro 50,00 per singolo evento.

Si rimborsano le prestazioni sostenute dai famigliari a carico nella misura del 50% residenti/domiciliati in Italia. Per i lavoratori a tempo determinato, le domande di integrazione dovranno essere inviate a fine anno e comunque a conclusione del periodo lavorato, accompagnate da dichiarazione del datore di lavoro con il dato "numero giornate lavorate"; l'integrazione sarà calcolata tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180.

Documentazione richiesta:

- modulo richiesta prestazioni sanitarie;
- copie fatture;
- copie buste paga emesse nel periodo oggetto della prestazione;
- stato famiglia e documentazione comprovante (frontespizio dichiarazione dei redditi mod. 730) se spese sostenute per famigliari a carico (solo coniuge e figli);
- impegnativa del medico curante per ogni prestazione ;
- dichiarazione datore di lavoro "numero giornate annue lavorate complessive" (lavoratori a tempo determinato);
- copia documento di identità in corso di validità.

INTEGRAZIONI CURE E PROTESI DENTARIE

Si rimborsano al 50% le spese sostenute per cure e protesi dentarie.

Si rimborsano le prestazioni sostenute dai famigliari a carico nella misura del 50% residenti/domiciliati in Italia. Per i lavoratori a tempo determinato, le domande di integrazione dovranno essere inviate a fine anno e comunque a conclusione del periodo lavorato, accompagnate da dichiarazione del datore di lavoro con il dato "numero giornate lavorate"; l'integrazione sarà calcolata tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180.

L'integrazione non potrà superare l'importo complessivo di Euro 400,00 per anno solare.

Documentazione richiesta:

- modulo richiesta cure dentarie;
- copie fatture;
- copie buste paga emesse nel periodo oggetto della prestazione;
- stato famiglia e documentazione comprovante (frontespizio dichiarazione dei redditi mod. 730) se spese sostenute per famigliari a carico (solo coniuge e figli);
- dichiarazione datore di lavoro "numero giornate annue lavorate complessive" (lavoratori a tempo determinato);
- copia documento di identità in corso di validità.

INTEGRAZIONI OCULISTICHE

Si rimborsano al 100% le spese sostenute limitatamente per lenti correttive della vista (cambio visus), sia per occhiali che a contatto.

Si rimborsano le prestazioni sostenute dai famigliari a carico nella misura del 50% residenti/domiciliati in Italia. Per i lavoratori a tempo determinato, le domande di integrazione dovranno essere inviate a fine anno e comunque a conclusione del periodo lavorato, accompagnate da dichiarazione del datore di lavoro con il dato "numero giornate lavorate"; l'integrazione sarà calcolata tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180.

L'integrazione non potrà superare l'importo complessivo di Euro 300,00 per anno solare.

Documentazione richiesta:

- modulo richiesta spese oculistiche;
- copie fatture;
- copie buste paga emesse nel periodo oggetto della prestazione;
- stato famiglia e documentazione comprovante (frontespizio dichiarazione dei redditi mod. 730) se spese sostenute per famigliari a carico (solo coniuge e figli);
- dichiarazione datore di lavoro “numero giornate annue lavorate complessive” (lavoratori a tempo determinato);
- copia documento di identità in corso di validità.

INTEGRAZIONI MATERNITA'

Vengono riconosciuti i seguenti importi:

- euro 600,00 una tantum per nascita / adozione figlio/a;
- integrazione del 10% calcolata sulla base degli importi tabellari minimi per qualifica per n. 5 mesi previsti per la maternità obbligatoria (due mesi precedenti il parto e per i tre successivi);

Per le lavoratrici a tempo determinato, le domande di integrazione dovranno essere inviate a fine anno e comunque a conclusione del periodo lavorato, accompagnate da dichiarazione del datore di lavoro con il dato “numero giornate lavorate”; l'integrazione sarà calcolata tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180.

Documentazione richiesta:

- modulo integrazione una tantum maternità / indennità maternità;
- copia richiesta domanda presentazione indennità maternità ad INPS;
- copie delle buste paga nel periodo preso in considerazione;
- copia dell'atto di nascita o stato famiglia dal quale risulti la data di nascita o di adozione del bambino;
- dichiarazione datore di lavoro “numero giornate annue lavorate complessive” (lavoratrici a tempo determinato);
- copia documento di identità in corso di validità.

CONGEDO PARENTALE

Vengono riconosciuti euro 300,00 una tantum per congedo parentale sia per lavoratrice che per lavoratore.

Per i lavoratori a tempo determinato, le domande di integrazione dovranno essere inviate a fine anno e comunque a conclusione del periodo lavorato, accompagnate da dichiarazione del datore di lavoro con il dato “numero giornate lavorate”; l'integrazione sarà calcolata tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180.

Documentazione richiesta:

- modulo integrazione congedo parentale;
- copia richiesta domanda presentazione congedo parentale ad INPS;
- copie delle buste paga nel periodo preso in considerazione;
- copia dell'atto di nascita o stato famiglia dal quale risulti la data di nascita o di adozione del bambino;
- dichiarazione datore di lavoro “numero giornate annue lavorate complessive” (lavoratrici a tempo determinato);
- copia documento di identità in corso di validità.

INTEGRAZIONI LICENZIAMENTI TEMPO INDETERMINATO.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati in corso d'anno, E.B.T.A. garantirà una indennità economica pari al 30% dei salari giornalieri tabellari, nazionale e integrativo provinciale relativi alla qualifica di appartenenza per:

- n. 1 mensilità in aggiunta da EBTA rispetto alle n. 3 mensilità erogate da EBAN qualora il licenziamento avvenga nel terzo quadrimestre dell'anno (1 settembre - 31 dicembre);
- n. 6 mensilità in caso di licenziamento tra gennaio e agosto.

Tali prestazioni saranno gestite nel caso di una anzianità di settore superiore ai 24 mesi nel caso di licenziamento tra gennaio e agosto.

Documentazione richiesta;

- modulo di licenziamento OTI;
- copia lettera di licenziamento;
- copia busta paga ultima mensilità;
- copia documento di identità in corso di validità.

ARTICOLO 7

Prestazioni e rimborsi alle aziende e documentazione richiesta

E.B.T.A. rimborsa alle aziende quanto anticipato ai lavoratori a fronte di:

- malattia;
- infortunio;
- CISOA.

Inoltre, rimborsa i costi sostenuti per:

- corsi di formazione, inerenti all'attività agricola;
- visite sanitarie periodiche di Medicina del Lavoro per i propri dipendenti.

Le domande comprensive di modulo di richiesta e allegati richiesti, possono essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@ebta.it per posta ordinaria o a mano previo appuntamento telefonico al numero 0461/915547. Per le domande inviate via posta elettronica, si accettano esclusivamente i file in formato “.pdf”.

Tutte le domande devono essere presentate entro il 31/03 dell'anno successivo alla data dell'evento.

I richiedenti devono usufruire esclusivamente dei modelli di richiesta presenti sul sito in quanto vengono aggiornati periodicamente.

E.B.T.A. si riserva di verificare annualmente la copertura finanziaria delle prestazioni erogate, modificando/integrando gli importi o la tipologia delle stesse previa approvazione da parte del Comitato di Gestione; lo stesso si riserva la facoltà di valutare e di deliberare l'erogazione di contributo per ogni richiesta pervenuta.

MALATTIA

Viene prevista la copertura fino al massimo del 100% della retribuzione.

Per la quarta e quinta domanda di rimborso indennità nel corso dell'anno solare per un periodo da 1 a 6 giorni, l'importo calcolato sarà ridotto al 50% per i primi 3 gg. di carenza.

Dalla sesta domanda, i primi 3 gg. di carenza non verranno rimborsati.

L'inizio del periodo di malattia e relativo calcolo delle giornate, verrà effettuato secondo quanto previsto da parte dell'INPS.

In caso di visita fiscale che ha esito negativo (lavoratore non presente), la richiesta di rimborso sarà valutata di volta in volta.

Gli importi verranno aggiornati ad ogni modifica del contratto di lavoro a partire dal primo gennaio successivo all'entrate in vigore degli stessi.

Le tabelle aggiornate sono pubblicate sul sito web www.ebta.it

Documentazione richiesta:

- modulo richiesta malattia anticipata;

- modulo delega compilato e firmato da parte del lavoratore che ha già percepito dall'azienda la malattia in busta paga;
- copia certificato medico;
- copia della busta/e paga relativa/e al periodo di malattia.

INFORTUNI

Viene prevista la copertura fino al massimo del 100% della retribuzione.

Il calcolo delle giornate di infortunio parte dal giorno del rilascio del certificato di infortunio.

Gli importi verranno aggiornati ad ogni modifica del contratto di lavoro a partire dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore degli stessi.

Le tabelle aggiornate sono pubblicate sul sito web www.ebta.it

Documentazione richiesta:

- modulo di infortunio anticipato;
- modulo delega compilato e firmato da parte del lavoratore che ha già percepito da parte dell'azienda l'infortunio in busta paga.
- copia della denuncia di infortunio e relativo certificato;
- copia della busta/e paga relativa/e al periodo di infortunio.

CORSI

E' un contributo pari al 50% sulla spesa sostenuta per giornate di formazione professionalizzante e in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs, 81/2008, con un limite di euro 50,00 per giornata formativa cad.

Ne hanno diritto tutte le aziende che abbiano versato contributi per dipendenti negli anni precedenti.

In particolare, vengono riconosciuti i corsi per:

- R.S.P.P. (art. 34) (dipendenti e datori di lavoro);
- sicurezza sul lavoro (art. 37);
- uso attrezzature e abilitazione alle stesse (art. 73).

Farà fede la data di effettuazione del corso

Documentazione richiesta:

- modulo corsi con elenco specifica dei nomi dei partecipanti al corso;
- copie fatture con indicazione nomi partecipanti;
- copia contabile attestazione pagamento fatture;
- copie buste paga dei dipendenti del mese in cui hanno partecipato al corso (data di effettuazione).

CONTRIBUTI VISITE DEL LAVORO

E' un contributo pari al 50% della spesa sostenuta relativa alla Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria ai sensi del D.lgs, 81/2008 con un limite di euro 50,00 a persona.

Documentazione richiesta:

- modulo vigilanza sanitaria con elenco specifica dei nominativi dei dipendenti;
- copie fatture con indicazione nomi dipendenti;
- copia contabile attestazione pagamento fatture;
- copie buste paga dei dipendenti del mese in cui hanno sostenuto la visita.

CASSA INTEGRAZIONE

La ditta che anticipa la cassa integrazione ordinaria per eventi atmosferici sfavorevoli per il lavoratore assunto a tempo indeterminato, ha diritto al 20% di integrazione CISOA (10% a carico del datore di lavoro e 10% a favore del dipendente) per il periodo massimo così come previsto da INPS.

Documentazione richiesta:

- modulo di integrazione CISOA;
- modulo delega compilato e firmato da parte del lavoratore che ha già percepito da parte dell'azienda l'integrazione in busta paga;
- copia richiesta inviata all'INPS e copia comunicazione di accettazione;
- copia della busta/e paga relativa/e al periodo di riferimento.

ARTICOLO 8

Altre prestazioni

Oltre alle prestazioni erogate da E.B.T.A. a favore degli operai agricoli e florovivaisti, gli stessi hanno diritto alle prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali Nazionali EBAN e FISA non cumulabili fra loro.

Dettagli sulle prestazioni, sui requisiti e sulle modalità necessari per ottenerle sono reperibili su rispettivi siti:

- www.enteeban.it
- www.fondofisa.it

ovvero rivolgendosi agli uffici di E.B.T.A.

ARTICOLO 9

Requisiti

A) Hanno diritto alle prestazioni integrative e di welfare previste dal presente regolamento tutti i lavoratori e le lavoratrici agricoli e florovivaisti, assunti sia a tempo determinato che indeterminato, e gli apprendisti, occupati nelle Imprese Agricole Private e/o Cooperative, che applichino la contrattazione Nazionale e Provinciale (CCNL e CCPL) di settore.

B) Hanno diritto ai rimborsi delle anticipazioni effettuate ai lavoratori sugli eventi riconosciuti, tutte le Aziende Agricole e/o Cooperative, purché in regola con l'applicazione integrale della contrattazione Nazionale e Provinciale (CCNL e CCPL) di settore ed abbiano regolarmente versato la contribuzione a E.B.T.A.

ARTICOLO 10

Criteri e modalità di erogazione delle prestazioni

Le domande di Prestazioni integrative e Mutualistiche, nonché le istanze di rimborso anticipazioni, verranno evase dall'ufficio E.B.T.A. entro 60 giorni fine mese dal ricevimento delle stesse con pagamento tramite bonifico bancario.

Le domande di prestazioni dovranno comunque essere presentate entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'evento.

Le prestazioni saranno riconosciute mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato e controfirmato dal richiedente nel modulo di domanda inoltrato all'ente; successivamente verrà inviata comunicazione dell'avvenuto pagamento con specifica tipo integrazione versata; E.B.T.A. si solleva da qualsiasi responsabilità per comunicazione errata di codice identificativo bancario IBAN sul modulo di domanda.

Se il bonifico non va a buon fine e viene riaccredito sul conto corrente di E.B.T.A., sarà cura dell'ufficio comunicare tempestivamente ai referenti dell'invio della pratica, il mancato invio dell'importo richiesto.

ARTICOLO 11

Indennità in caso di morte

Nel caso che alla malattia o all'infortunio faccia seguito la morte del lavoratore, l'indennità spettante sarà erogata agli aventi diritto, con le modalità previste dalle vigenti norme di Legge.

ARTICOLO 12

Documenti fiscali

L'importo erogato dall'Ente è assoggettato alle ritenute fiscali di legge, che saranno applicate pari all'aliquota IRPEF minima prevista dalla normativa al momento della corresponsione dell'indennità.

Di seguito, E.B.T.A. ottempererà alle vigenti disposizioni di legge sull'emissione dei documenti fiscali relativi all'erogazione delle indennità integrate, rilasciando apposita documentazione fiscale: Modello C.U. di certificazione dell'importo percepito e delle ritenute trattenute nell'anno fiscale di competenza.

Tale documento sarà inviato automaticamente all'Agenzia dell'Entrate, come previsto da norma, mentre E.B.T.A. provvederà all'invio del Modello C.U. secondo le normative correnti.

Questo documento viene emesso per consentire al percettore di ottemperare agli obblighi e adempimenti fiscali a suo carico esclusivo.

ARTICOLO 13

Decadenza del diritto a servizi e prestazioni

Il diritto ai servizi e alle prestazioni in favore di aziende e loro lavoratori dipendenti si estingue:

- per cessazione dell'azienda;
- per decesso del dipendente;
- per esclusione disposta dal Comitato di Gestione in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
- per passaggio del dipendente alla qualifica di impiegato o dirigente.

ARTICOLO 14

Privacy e tutela dati personali

E.B.T.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs.n.196/03, s'impegna al trattamento di tutti i dati conferiti dalle aziende, dai loro consulenti e centri servizio e dai lavoratori dipendenti nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs.196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Il conferimento dei dati, ivi compresi eventualmente quelli sensibili richiesti dalle procedure di registrazione e contribuzione, saranno strettamente funzionali alla gestione e all'esecuzione del rapporto associativo-contrattuale, il quale senza il trattamento dei dati richiesti potrebbe non essere in tutto o in parte eseguito.

Le modalità di trattamento dati e le procedure sono effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici necessari per il fine indicato, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e con logiche strettamente correlate agli scopi e finalità di E.B.T.A., attribuite dallo stesso statuto e dalla contrattazione Provinciale e nazionale tra le Parti del settore.

I dati potranno essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori dell'ente, specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di responsabili o incaricati, coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni.

Ulteriormente, i dati personali saranno custoditi e controllati con misure di sicurezza adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non autorizzato, trattamento illecito.

Essi non sono soggetti a diffusione; potranno essere comunicati, oltre che alle Parti sociali costitutive di E.B.T.A., anche a terzi soltanto per svolgere o fornire servizi funzionali all'esecuzione e prosecuzione del rapporto associativo-contrattuale.

ARTICOLO 15

Disciplina del regolamento

Quanto non disciplinato nel presente regolamento, oppure nelle specifiche convenzioni/accordi, legati alle prestazioni e previdenze, potrà essere previsto con specifica delibera dal Comitato di Gestione, che verrà allegata al regolamento come verbale del Comitato.

ARTICOLO 16

Decorrenza

Il presente aggiornamento del regolamento decorre dal 01/01/2024, salvo indicazioni particolari stabilite e specificate diversamente.

Approvazione del regolamento generale di E.B.T.A.

In data 11 dicembre 2023 viene approvato il seguente regolamento composto di pagine 11.

Firmato

Confagricoltura Trento

Federazione Coldiretti Trento

C.I.A. Trento

F.L.A.I. C.G.I.L. Trento

F.A.I. C.I.S.L. Trento

U.I.L.A. U.I.L. Trento